COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 16.7.2008
SEC(2008) 2119

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Documento di accompagnamento ala

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)

SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

{COM(2008) 401 definitivo}
{SEC(2008) 2118}

Sintesi

A norma dell'articolo 20 del regolamento sul marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)[1], il sistema UE dell'Ecolabel, istituito nel 1992, deve essere riesaminato e la Commissione deve ora proporre opportune modifiche al regolamento.

Il sistema è finalizzato a incentivare la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti nonché la prestazione e l'uso sostenibili dei servizi, definendo dei parametri di riferimento per valutarne le buone prestazioni ambientali. Orientando i consumatori verso questi prodotti e servizi, il logo Ecolabel dovrebbe favorire quelli che hanno soddisfatto tali parametri di riferimento rispetto ad altri della stessa categoria. Occorre inoltre che il sistema Ecolabel si presti ad essere integrato in modo efficace nel più vasto quadro della politica di consumo e di produzione sostenibili della Commissione europea, con stretti collegamenti ad altri strumenti quali gli acquisti verdi della pubblica amministrazione (GPP), il Sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e la direttiva sull'ecoprogettazione.

Il processo di riesame e di valutazione d'impatto dell'Ecolabel è iniziato nel febbraio del 2002, con il varo di uno studio di valutazione su vasta scala sul marchio comunitario di qualità ecologica[2]. Oltre al riesame, vi sono state varie consultazioni delle parti interessate, culminate in una consultazione pubblica su internet all'inizio del 2006. I risultati della consultazione hanno indicato chiaramente la necessità di apportare modifiche significative al regolamento sull'Ecolabel. La valutazione di impatto dimostra che il sistema attuale non consente di raggiungere gli obiettivi fissati, penalizzato da una scarsa conoscenza del marchio e da una bassa diffusione a causa di procedure e di una gestione troppo burocratiche.

Nella valutazione d'impatto vengono considerate 3 opzioni principali (o macro-opzioni): mantenere il sistema esistente, eliminare gradualmente il sistema o modificarlo. Nell'ambito dell'ultima opzione sono state esaminate numerose sotto-opzioni, considerate successivamente come pacchetto di misure che rappresentano le modifiche migliori. In seguito all'analisi dell'impatto è stata scelta l'ultima macro-opzione ed è stato quindi proposto il seguente pacchetto di misure volte a modificare e semplificare il sistema:

- concepire il regolamento affinché sia più sinergico con altri interventi nel settore della produzione e del consumo sostenibili della Commissione;
- ampliare l'ambito di applicazione del marchio;
- introdurre misure per favorire l'armonizzazione con altri sistemi di attribuzione di marchi di qualità ecologica; utilizzare i criteri dell'Ecolabel comunitario come standard per altri marchi di qualità ecologica; procedura abbreviata nel caso di criteri elaborati sulla base di sistemi nazionali di marchi di qualità ecologica;
- aumentare il numero dei gruppi di prodotti/elaborare più rapidamente i criteri applicabili;
- proporre un modello per i documenti relativi ai criteri perché siano più semplici da utilizzare;

[1] Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/pdf/regulation/001980_en.pdf)

[2] http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/revision_en.htm

- includere, in fase di elaborazione dei criteri, degli orientamenti sugli appalti pubblici "verdi";
- semplificare le procedure di valutazione e verifica e abolire i diritti annuali;
- prevedere una revisione tra pari per gli organismi competenti;
- potenziare la fase di marketing.

Si può prevedere che queste modifiche del sistema, e la semplificazione che ne consegue, porteranno, da un lato, ad un aumento considerevole del numero di aziende che utilizzano il marchio e, quindi, dei prodotti recanti il marchio Ecolabel disponibili sul mercato e, dall'altro, ad un aumento del numero di consumatori che conoscono e sono pronti ad acquistare prodotti con marchio Ecolabel; anche negli appalti pubblici si farà maggiore ricorso ai criteri Ecolabel comunitari. Il sistema potrà rispondere meglio alle esigenze dei responsabili politici, in particolare nell'ambito del piano di azione per il consumo e la produzione sostenibili; esso costituisce inoltre un utile parametro di riferimento e uno strumento di informazione in merito alla prestazione ambientale dei prodotti e dei servizi.

Le ripercussioni economiche e ambientali del sistema dipendono dal successo che esso riscuoterà, legato a sua volta a diversi fattori, tra i quali il livello di coordinamento con altri strumenti volti a promuovere l'innovazione nella prestazione ambientale dei prodotti nell'arco dell'intero ciclo di vita. Nelle prossime azioni per il consumo e la produzione sostenibili la Commissione valuterà come utilizzare diversi strumenti in modo coerente e coordinato per renderne massimo l'effetto come incentivi per l'innovazione e la vendita di prodotti dalle migliori prestazioni. Poiché Ecolabel fa parte di un pacchetto di strumenti, il suo impatto dovrà essere valutato in tale contesto.

La presente valutazione d'impatto è giunta alla conclusione che, come strumento facoltativo, un sistema Ecolabel modificato può avere vantaggi economici netti per l'economia dell'UE e aumentare sia la competizione che la competitività. Il sistema Ecolabel, pertanto, risponde alle esigenze del mercato e, grazie al suo approccio semplificato, è un ottimo esempio di come si possa "legiferare meglio".